



# CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA SINDACALE N. 61

Vittoria, 08 agosto 2024

**OGGETTO: SICUREZZA URBANA PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ED IL DECORO URBANO. DISCIPLINA DI PREVENZIONE DEI FALO' SULLE SPIAGGE. DIVIETO DI DETENZIONE E DI TRASPORTO DI MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI PER LE FESTIVITA' DI SAN LORENZO E FERRAGOSTO 2024.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- con l'approssimarsi della serata di San Lorenzo e della festività di Ferragosto, ricorrenze tradizionalmente dedicate all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni che attirano la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico;
- nel suddetto periodo è ormai da anni consuetudine assistere a manifestazioni danzanti, bivacchi, accensione di fuochi che vengono organizzati autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi, pertanto, di qualsiasi titolo autorizzativo;

**CONSIDERATO** che:

- il consistente afflusso di avventori potrebbe provocare, altresì, seri pericoli per l'incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell'ambiente;
- nel predetto periodo e, con particolare riferimento alle notti fra il 10 e l'11 e fra il 14 ed il 15 agosto, vengono solitamente accesi falò sulle spiagge del litorale balneare del territorio di Vittoria, e che nello stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;

**CONSIDERATO**, altresì, che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso per la pubblica incolumità e sicurezza, e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risultano fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti;

**RAVVISATO** che:

- trattasi di fenomeni che determinano problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;
- in concomitanza delle ore notturne si concentra il consumo di bevande alcoliche ed alimenti lungo tutto il litorale rivierasco della Città, che comporta una alterazione dei normali livelli di decoro urbano e sicurezza pubblica;

**TENUTO CONTO** poi, che il mese di agosto determina un'indubbia riaccutizzazione del fenomeno della movida, e in particolare il periodo di ferragosto genera un aumento di afflusso soprattutto di giovani nei locali che offrono attività di intrattenimento e svago e che, in concomitanza della presenza di vacanzieri in Città e il periodo di ferie goduto dalla maggior parte della comunità cittadina solitamente nel picco agostano, fattori che comportano solitamente di trascorrere parte delle ore notturne fuori casa;

**CHE** per le superiori considerazioni, allo stesso tempo, oltre che tollerare la vita notturna delle persone è necessario tutelare la sicurezza pubblica;

**RITENUTO** prevedere, per quanto predetto, preservare le spiagge dei litorali del territorio di Vittoria, sia sotto il profilo del decoro e dell'igiene che della sicurezza e dell'ordine pubblico, prevedendo di vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò e fuochi di ogni genere sugli arenili ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali; di vietare altresì l'utilizzo di gazebo, tende, accampamenti, nonché vietare il consumo e la detenzione di cibo, bevande alcoliche e superalcoliche in spiaggia;

**VISTI**, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente estero" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale...(omissis)...., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano... (omissis). alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- lo Statuto Comunale;

Al fine di potenziare i servizi di controllo nelle due notti di maggior afflusso e così scongiurare eventuali pericoli per l'incolumità pubblica, compromissioni per l'ambiente e disturbi per la quiete pubblica, ferma restando l'ordinaria regolamentazione sull'utilizzo delle spiagge,

**Per i motivi espressi in narrativa**

## **ORDINA**

**IL DIVIETO** dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell'11 agosto 2024 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto di detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali di Vittoria, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime;

**Sono VIETATI**, sempre dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell'11 agosto 2024 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto:

1. la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi;
2. il trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio la sosta, il pernottamento e il bivacco;
3. il trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere incolumità fisica;
4. le attività pirotecniche, ancorché con l'accensione di fuochi d'artificio, se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
5. produrre suoni e molestie a mezzo di altoparlanti e di amplificatori di qualsiasi genere e comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla cittadinanza.

### **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Proprio nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

### **AVVISA**

Che fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti **il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal presente provvedimento** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**, così come stabilito con Delibera della G.M. n. 346 del 05/12/2019. Con la predetta Delibera della G.M. n. 346 del 05.12.2019, è stato altresì determinato che l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, è individuato nella somma pari al massimo della sanzione prevista di **€ 500,00 (cinquecento/00)**;

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Vittoria,

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Commissariato di P.S. Vittoria
- Compagnia Carabinieri Vittoria;
- Stazione Carabinieri Vittoria;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Guardia di Finanza Compagnia di Vittoria;
- Capitaneria di Porto di Scoglitti;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Protezione Civile Vittoria;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tar Catania o il Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

**Il Dirigente**  
F.to *Dott. Gianpaolo Monaca*

**IL SINDACO**  
F.to *On. Prof. Francesco Aiello*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,  
dal 08.08.2024 al 23.08.2024 registrata al n..... del registro  
pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**